

Comune di Benestare
Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 04/09/2014 n. 28

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento

Art. 2 - Luoghi della celebrazione

Art. 3 - Giornate ed orari di celebrazione

Art. 4 - Richiesta della celebrazione

Art. 5 - Organizzazione del servizio

Art. 6 - Allestimento della Sala

Art. 7 - Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 8 - Formalità preliminari alla celebrazione

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 10 - Abrogazione di norme regolamentari contrastanti con il presente

Regolamento

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità e oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile nel territorio del Comune di Benestare, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice civile e al contenuto della circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Area III - Stato Civile, n. 29 del 07/06/2007 (Prot. n. 200706193-15100/397) e della circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Ufficio II - Stato Civile, n. 10/14 del 28/02/2014 (prot. n. 0000532 del 28/02/2014).
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal codice civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre, n. 396).
3. Il matrimonio deve essere celebrato alla presenza di due testimoni maggiorenni, uno per ciascuno dei nubendi. I testimoni, che possono essere anche parenti degli sposi, devono essere muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
4. La celebrazione del matrimonio civile è officiata dal Sindaco quale Ufficiale di Governo o, in sua assenza dal Vice Sindaco. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti a tempo indeterminato del Comune o al Segretario Comunale.
5. Nei casi in cui venga richiesta la celebrazione di matrimoni civili su delega di altro comune, il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento. Nei casi di matrimonio su delega i nubendi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora in cui chiedono sia effettuata, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Benestare, almeno 30 giorni prima della data indicata per la celebrazione stessa. Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre almeno 20 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - a) delega del Comune di residenza;
 - b) fotocopia dei propri documenti d'identità in corso di validità;
 - c) fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
 - d) indicazione del regime patrimoniale prescelto.
6. Nel caso in cui i nubendi siano cittadini stranieri, o anche uno solo di essi sia cittadino straniero, l'ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, dovrà ottenere piena dimostrazione, da parte del/dei nubendo/i cittadino/i straniero/i, di pienamente comprendere la lingua italiana; in caso di impossibilità di dimostrare la piena comprensione della lingua italiana, il/i cittadino/i straniero/i dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di Stato Civile almeno il giorno prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, comunicando la propria disponibilità ad assumere l'incarico e dimostrando adeguatamente e nelle forme di legge la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 2

Luoghi della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente presso la Sala Consiliare sita nella Sede Municipale.
2. Sono altresì individuati, ai fini della celebrazione dei matrimoni civili, anche i seguenti luoghi siti nel territorio del Comune di Benestare, che per queste occasioni vengono formalmente assimilati alla casa comunale e assumono la denominazione di “Casa Comunale”:
 - a) Palazzo “Chiesa Nuova” ubicato in via Margherita del Comune di Benestare;
 - b) altri luoghi siti nel territorio del Comune di Benestare che siano idonei allo scopo, siano di proprietà comunale e/o in concessione, e siano stati deputati, con atto della Giunta Comunale, ad Ufficio distaccato di Stato Civile con carattere di continuità, purché gli stessi vengano puntualmente individuati ed indicati e spazialmente delimitati nel relativo atto della Giunta Comunale.
3. I luoghi indicati nel punto 2 del presente articolo, seppur formalmente esterni alla casa comunale, sono nella esclusiva disponibilità giuridica del Comune di Benestare con carattere di ragionevole continuità temporale, e sono destinati e dedicati in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni civili, in ragione della loro importanza estetica e della loro rilevanza storica, culturale, ambientale e turistica.
4. Nello specifico, al fine di garantire la stabilità della connessione tra l'utilizzo per celebrazioni matrimoniali dei luoghi indicati nel superiore punto 2 e le funzioni amministrative proprie della casa comunale, in modo che la stessa connessione funzionale non venga meno nei periodi diversi da quelli nei quali i luoghi saranno dedicati alle celebrazioni matrimoniali, periodi durante i quali i siti stessi sono adibiti ad altri usi, ed al fine di garantire al contempo la possibilità di utilizzare i luoghi sopra indicati per le celebrazioni matrimoniali senza sottrarli al godimento della collettività, il Comune di Benestare riserva i detti luoghi alle celebrazioni matrimoniali nei periodi di tempo di seguito indicati:
 - Palazzo “Chiesa Nuova”: qualsiasi giorno dell'anno nel quale vi sia apertura al pubblico degli Uffici Comunali, negli orari di apertura degli Uffici stessi, fermo restando il disposto dei punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - Altri luoghi siti nel territorio del Comune di Benestare: periodo dal 15 aprile al 30 settembre di ciascun anno, nei giorni di lunedì e giovedì, negli orari dalle 15:00 alle 18:00, fermo restando il disposto dei punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente Regolamento.
5. Sono ammesse istanze da parte di privati, proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo di immobili di prestigio, finalizzate a mettere a disposizione ambienti suggestivi per ospitare la celebrazione di matrimoni civili. La celebrazione di matrimoni civili in un sito esterno alla Casa comunale e diverso da quelli indicati alle lettere a) e b) del punto 3 del presente articolo, potrà avvenire allorquando l'immobile privato sia stato acquisito alla disponibilità comunale con carattere di ragionevole continuità temporale, in virtù di una convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale.
6. Ai sensi dell'artt. 110 e 101 C.C. la celebrazione può avvenire fuori della casa comunale e dai luoghi indicati al punto 2 del presente articolo solo per infermità o impedimento o imminente pericolo di vita di uno degli sposi.

Art. 3

Giornate ed orari di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, di norma, negli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, vale a dire dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ed il lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
2. La celebrazione di matrimoni civili non è ammessa nei giorni delle seguenti festività: 1° e 6 Gennaio; Domenica di Pasqua e giorno successivo (Lunedì dell'Angelo); 25 Aprile; 1° Maggio; 2 Giugno; 13 Giugno (festa Sant'Antonio e San Giuseppe); 15 Agosto; 29 Settembre (festa del santo patrono San Michele); prima domenica di settembre (festa di Maria SS.ma della Misericordia); 1° Novembre; 8, 25 e 26 Dicembre.
3. La possibilità di celebrare matrimoni in giorni ed orari diversi da quelli indicati nel punto 1 del presente articolo, oppure nelle festività indicate nel punto 2 del presente articolo, può essere ammessa in via straordinaria dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione, previa presentazione di apposita richiesta scritta da parte dei nubendi, tenuto conto, in ogni caso, della disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione e delle esigenze istituzionali del Comune e degli Uffici Comunali.

Art. 4

Richiesta della celebrazione

1. La richiesta di celebrazione deve essere effettuata presso l'Ufficio di Stato Civile compilando l'apposita modulistica che sarà fornita dall'Ufficio.
2. L'istanza deve contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale e l'indirizzo ove verrà stabilita la residenza coniugale.
3. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. n. 396/2000.
4. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decadrà automaticamente.

Art. 5

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile, che fornirà informazioni connesse alla celebrazione dei matrimoni civili ed alla disponibilità dei locali.
2. La visita presso le Sale destinate alla celebrazione dei matrimoni potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento, al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo.
3. La richiesta di utilizzo della Sala Consiliare o degli altri luoghi della celebrazione deve essere concordata almeno 30 giorni prima della data del matrimonio con l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 6

Allestimento della Sala Consiliare

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, addobbare la Sala Consiliare; al termine della cerimonia gli addobbi dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La Sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Benestare si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della Sala Consiliare.

Art. 7

Prescrizioni per l'utilizzo

1. Non è consentito il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della Sala Consiliare e nelle sue immediate adiacenze.
2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive che il Comune dovesse sostenere.
3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato agli sposi.

Art. 8

Formalità preliminari alla celebrazione

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo ed uno per la sposa), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.
3. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza, o di variazioni nella scelta del regime patrimoniale, i nubendi devono darne tassativamente comunicazione all'Ufficio di Stato Civile entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:
 - Codice civile;
 - D.P.R 3 novembre 2000 n. 396;
 - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
 - Statuto comunale.

Art. 10

Abrogazione di norme regolamentari contrastanti con il presente Regolamento

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.